II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 1975
che modifica la decisione della Commissione, dell'8 maggio 1974, che autorizza la Repubblica italiana a prendere talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(75/355/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che con decisione dell'8 maggio 1974 [1] la Commissione ha autorizzato la Repubblica italiana a prendere delle misure di salvaguardia comportanti l'esigenza, in occasione dell'importazione di taluni prodotti agricoli e industriali, del versamento presso la Banca d'Italia, a titolo di deposito vincolato, infruttifero di interessi, di una somma non superante il 50 % del valore cif della merce, per un periodo di sei mesi (articolo 1) e l'esigenza, a titolo temporaneo, del versamento da parte dei residenti di un deposito bancario infruttifero, non superiore al 50 % dell'importo delle operazioni di investimento negli altri Stati membri (articolo 5); che con decisioni successive adottate dalla Commissione, l'ultima delle quali in data 31 gennaio 1975 [2], la maggior parte dei prodotti agricoli sono stati totalmente o parzialmente svincolati dall'obbligo del deposito all'importazione;

considerando che le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 5 della decisione dell'8 maggio soprammenzionata miravano in particolare a permettere all'Italia di ridurre le proprie liquidità monetarie, allo scopo di far fronte alla forte deteriorazione della bilancia dei pagamenti;

considerando che è stato recentemente constatato un relativo risanamento della bilancia dei pagamenti; che tale risanamento è la conseguenza, in particolare, dell'evoluzione della bilancia commerciale, la quale, sebbene sia rimasta in deficit, ha tuttavia rivelato tra il mese di giugno e dicembre 1974 una tendenza alla stabilizzazione e, per la prima volta all'inizio del 1975, una tendenza al risanamento;

considerando inoltre che il governo italiano, nel quadro della decisione dell'8 maggio soprammenzionata, ha soppresso, con effetto dal 24 marzo 1975, l'esigenza del deposito all'importazione per i prodotti che vi erano ancora soggetti;

considerando pertanto che l'autorizzazione relativa al deposito soprammenzionato è divenuta priva di oggetto e che conviene di conseguenza abrogarla;

considerando tuttavia che l'attuale situazione economica e finanziaria dell'Italia rende necessario mantenere l'autorizzazione relativa agli investimenti negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1, 2, 3 e 4, ed i paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della decisione 74/287/CEE dell'8 maggio 1974 sono abrogati.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 18.
(2) GU n. L 30 del 4. 2. 1975, pag. 19.